

NICOLÒ REZZARA

L'istruzione religiosa
nelle scuole elementari

APPUNTI STORICI
dal 1859 al 1912

BERGAMO
Stab. Tip. S. Alessandro
1912

NICOLÒ REZZARA.

L'istruzione religiosa
nelle scuole elementari

APPUNTI STORICI
dal 1859 al 1912

BERGAMO
Stab. Tip. S. Alessandro
1912

Prima edizione elettronica: 8 marzo 2018

Digitalizzazione, revisione, impaginazione, pubblicazione:
InfoChiuppano.it/2PanProject

Quanto dei testi liberi da diritto d'autore è sotto tutela (impaginazione, grafica, ecc.) è distribuito – salvo diversa indicazione – con licenza “Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale”. Per ulteriori informazioni e per leggere la licenza completa, collegarsi al sito Internet: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Il testo presente fa parte del lavoro di digitalizzazione da parte dell'associazione InfoChiuppano.it/2PanProject di opere di Nicolò Rezzara (1848-1915), sociologo e politico nato a Chiuppano, in occasione del 170° anniversario della sua nascita.

I.

Disposizioni della legge.

L'istruzione religiosa, come tutte le altre materie del programma per le scuole elementari, è regolata dalla legge organica del 13 novembre 1859, tuttora in vigore, perché da nessuna legge posteriore modificata o abrogata.

Ecco qui gli articoli di detta legge, che all'istruzione religiosa si riferiscono:

Art. 315. L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre allo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi.

Dalle quali disposizioni risulta che l'istruzione religiosa si volle *obbligatoria* per legge, tanto nelle scuole elementari di grado inferiore, come in quelle di grado superiore.

Alla obbligatorietà dell'insegnamento corrispondeva l'obbligo dell'esame. Ecco, al riguardo, che cosa disponeva l'art. 325 della stessa legge:

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

Art. 325. — Alla fine d'ogni semestre, vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi come verranno stabiliti, di comune accordo, tra il Municipio e il Parroco.

La legge del 1859 guarentiva inoltre la libertà di coscienza dei fanciulli non cattolici, giustamente ritenendo che essi costituissero, come costituiscono, la minoranza degli italiani. A ciò provvedeva l'art. 374 della stessa legge, che non è stato mai abrogato:

Art. 374. — Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attendono.

Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso nelle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati.

II.

Disposizioni del regolamento.

Per la applicazione della Legge 13 novembre 1859, si ebbe il regolamento 15 settembre 1860, del quale è opportuno citare gli articoli 36 e 37 che si riferiscono all'istruzione religiosa:

Art. 36. — All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia sacra, interverrà oltre al Soprintendente municipale, il Parroco del luogo in cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato.

Il tempo e il luogo dell'esame di religione saranno stabiliti dal Sindaco e dal Soprintendente municipale, d'accordo col Parroco.

Non intervenendo il Parroco, per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal maestro della classe.

Tale esame, nelle scuole composte di più classi, potrà darsi un mese prima del tempo assegnato per gli esami sulle altre materie.

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

Art. 37. Nelle scuole inferiori, il voto dell'esame di religione sarà computato per la promozione, coi voti riportati sulle altre materie.

Nelle scuole superiori, il voto dell'esame di religione sarà tenuto a parte, e l'allievo non sarà giudicato degno di promozione, quando non abbia conseguito i sei decimi dei punti sulle altre materie.

Questo esame non potrà ripetersi prima di un'altra sessione di esami.

Da tutto ciò risulta che la legge del 1859 e il relativo regolamento assicuravano l'istruzione religiosa a tutti i fanciulli cattolici che frequentavano le scuole elementari; esigeva gli esami semestrali di religione coll'intervento del sacerdote, e i punti di merito da lui dati, valevano per la promozione dal corso elementare inferiore.

III.

Si scivola fuori della legge.

Col pretesto — vero o supposto — che qualche Consiglio scolastico, sollecitato dai Municipi, erasi rivolto al Governo, per chiedergli una massima sicura intorno al modo che debbono tenere i maestri nell'impartire l'insegnamento religioso ai loro allievi, il Ministero della P. I. il 29 settembre 1870 inviava una circolare (n. 285) con la quale, richiamate le disposizioni della legge 13 novembre 1859 e del regolamento 15 settembre 1860, così concludeva:

« I comuni e i Consigli scolastici provinciali dovranno dare gli ordini necessari, perché all'insegnamento religioso da impartirsi in ore e in giorni determinati, siano presenti solo gli alunni, i genitori dei quali, o chi per essi, abbiano dichiarato essere questa la loro volontà ».

Tale disposizione è in aperta opposizione al sopracitato art. 374 della legge.

Chi ha richiamato il Ministero all'osservanza della legge? Nessuno.

Ed ecco lo stesso Ministero, l'anno successivo 1871, con circolare del 12 luglio, ripetere, sostanzialmente, le disposizioni della precedente Circolare, con questa aggiunta:

« È in facoltà dei Municipi di far dare tale insegnamento dai loro maestri ordinari o di commetterlo ad altra persona stimata a ciò più atta ».

Lodevole disposizione; ma che, in pratica poco valore poteva avere, non essendo, né allora, né oggi, per legge, spesa obbligatoria quella destinata a retribuire particolari insegnanti di religione.

IV.

Il caso di Genova.

Fino al 1877, l'istruzione religiosa nelle scuole elementari non subì variazione alcuna.

Le dolenti note vennero dopo la promulgazione della legge 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria. L'art. 2 di detta legge così si esprime:

L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito, sulle predette materie, un esperimento, che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

In seguito alla legge 15 Luglio 1877, alcuni Municipi credettero che l'obbligo della istruzione religiosa fosse tolto; primo fu quello di Genova, che deliberò la soppressione dell'istruzione religiosa nelle sue scuole comunali e quel Consiglio provinciale scolastico ne approvò la deliberazione.

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

Contro tale deliberazione, presentarono ricorso moltissimi padri di famiglia di Genova al Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministro volle sentire il parere del Consiglio di Stato, il quale espresse il suo giudizio il 17 Maggio 1878, nel modo seguente:

La legge 15 luglio 1877, n. 3961, non ha innovato al disposto della legge 13 novembre 1859 sull'obbligo di comprendere tra le materie dell'insegnamento anche l'istruzione religiosa. L'istanza dei padri di famiglia, che desiderino o richiedano l'insegnamento religioso, basta a costituire un obbligo espresso ai Comuni di farlo impartire.

Tale parere fu accolto dal Ministero, che provocò il decreto reale 6 Giugno 1878 il quale così conchiudeva:

Accogliersi il ricorso presentato da parecchi cittadini di Genova colla data 4 marzo 1878 contro la deliberazione di quel Municipio, sotto la data del 23 novembre 1877, ed in ultimo contro il Decreto del Consiglio Provinciale scolastico, il quale respingeva il detto ricorso e confermava la deliberazione del Municipio.

V.

Logica a rovescio.

Perduta la partita sul caso di Genova, gli avversari dell'istruzione religiosa si agitarono nuovamente, ponendo la questione se *qualsiasi maestro elementare* fosse abilitato all'insegnamento del catechismo e della storia sacra.

Compiacente, il Ministero rispose con una Nota del 23 dicembre 1883 (n. 21238) diretta al Prefetto di Genova. In essa è detto:

« Il maestro che ha titolo di abilitazione per insegnare nelle scuole elementari, è sempre obbligato, se richiesto dal Municipio che lo stipendia, a dare l'insegnamento facoltativo del catechismo e della storia sacra, quando anche nella patente, di cui è provveduto, non figuri la subita prova di religione ».

In questa Circolare il Ministro dimostrò non solo nessun rispetto alla legge, ma anche ignoranza della logica.

Qualificò *facoltativo* l'insegnamento del catechismo, contrariamente al disposto degli articoli 315, 325 e 374 della legge, e contrariamente anche agli articoli 36 e 37 del Regolamento, già ricordato.

Inoltre, se è naturale e logico che insegni il Catechismo un maestro, il quale nelle scuole normali ha studiata la religione, ha superato l'esame di religione e i punti di merito risultano dalla sua *patente*, non si comprende affatto come si possa giudicare idoneo a insegnare la religione chi non l'ha studiata, non ha subito esami e non produce nessun documento d'abilitazione.

Ma la logica del Ministero della Pubblica istruzione è, molte volte, l'incoerenza e l'assurdo.

VI.

Un passo Indietro, migliorando.

Venne, con la data del 16 febbraio 1888, il *Regolamento unico* per l'istruzione elementare. L'insegnamento religioso vi è disciplinato cogli art. 2 e 4.

Art. 2. — Sarà fatta impartire dai Comuni nelle ore, nei giorni e nei limiti stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico, l'insegnamento religioso a quegli alunni, i cui genitori lo domandino.

Art. 4. — Ogni maestro ha l'obbligo di insegnare tutta la materia del programma della sua scuola o classe.

Solo in casi eccezionali, od in via transitoria, si potrà, con l'assenso del Consiglio scolastico, affidare a qualche speciale insegnante l'incarico dell'insegnamento della religione *dentro la scuola o la classe* e della ginnastica *fuori*»

Il corsivo è nel regolamento.

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

A parte la contraddizione con l'art. 374 della legge 13 novembre 1859 di far chiedere l'insegnamento religioso ai più, invece che ai meno, la disposizione dell'articolo 2 ribadiva l'obbligo nei Comuni di far impartire l'istruzione religiosa, e l'art. 4 consentiva che ai maestri inetti o di mal volere, fossero sostituiti insegnanti di religione, riconosciuti idonei.

Torna anche utile rilevare che per disposizione tassativa dell'art. 4, *l'insegnamento religioso* doveva essere impartito dentro la scuola o la classe, cioè nel locale scolastico e nell'orario ufficiale.

Il che, praticamente, si è fatto dappertutto.

È da rilevare anche il testo preciso dell'art. 1 dello stesso regolamento 8 febbraio 1888.

Art. 1. – L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

Alle materie prescritte per l'insegnamento elementare dei due gradi dell' articolo 315 della legge 13 novembre 1859, si aggiungono *le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino*, a termini dell' art. 2 della legge 15 luglio 1877, e la ginnastica, a termini della legge 7 luglio 1878 e del regolamento 16 dicembre 1878.

Dunque, le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, *non hanno sostituito* l'istruzione religiosa; esse furono *aggiunte* alle materie prescritte dall'art. 315 della legge organica, fra le quali era ed è l'istruzione religiosa.

VII.

L'istruzione religiosa anche nella quinta classe.

Ritenuto che l'istruzione religiosa, per disposizione dell'art. 1, 2 e 4 del regolamento 16 febbraio 1888 doveva essere impartita nelle scuole elementari del *primo* e del *secondo*

grado o corso, è importante rilevare le disposizioni degli articoli 12 e 22 dello stesso regolamento.

Art. 12. — Il corso inferiore comprende tre classi: I, II e III.

Art. 22. — Il corso elementare di grado superiore si compie in due anni e in due distinte classi: IV e V.

Ne consegue, evidentemente, che *anche nella classe quinta* debba essere impartita la istruzione religiosa; e vi fu sempre e dovunque impartita, dal 1888 in avanti.

E si noti che il Ministro Coppino, il quale firmò la legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, che diede origine alla nota controversia di Genova, è lo stesso Coppino che, undici anni dopo, firmò il regolamento 16 febbraio 1888.

Se la legge Coppino del 1877 avesse abolito l'insegnamento religioso, il regolamento Coppino 1888 non l'avrebbe né menzionato, né disciplinato, né esteso alla quinta classe.

VIII.

Una lezione del Ministro Boselli.

Nello stesso anno 1888 al ministro Coppino venne sostituito l'on. Boselli, il quale si affrettò a pubblicare, per decreto reale, con la data del 25 settembre 1888, le *Istruzioni e i programmi didattici per le scuole elementari del regno*.

Per ciò che riguarda l'istruzione religiosa, il ministro Boselli decise che venisse mantenuta, ma non credette opportuno di imporne il programma.

Le ragioni che lo indussero in tale decisione, sono da lui esposte nella relazione a Sua Maestà il Re. Eccola, testualmente:

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

Ed ora, se V. M. mi concede, dirò due parole circa una materia, che fu oggetto di lunga discussione, tanto nel seno della Commissione, che propose i programmi, quanto presso la Giunta del Consigliò superiore. Intendo di parlare dell'insegnamento religioso, che nei programmi non è compreso.

Convinto, come io sono, che contenuto in giusti limiti, caso costituisce un potente mezzo di educazione e una guarentigia di paco e di prosperità sociale, io non avrei acconsentito ad escluderlo dalle scuole. Non vi avrei acconsentito anche, perché la sua soppressione mi sarebbe sembrata un' imprudenza, tenuto conto dei molti che lo desiderano. Mi affretto quindi a dichiarare *ch'esso è mantenuto qual è oggi dal Regolamento 16 febbraio 1888, e nulla si muta dalle presenti condizioni.* Solamente non se ne dà il programma, perché tanto la Commissione quanto il Consiglio ritennero che lo Stato non abbia competenza per fare un programma di queste genere. Col rispetto che i tempi e le leggi impongono per la libertà di coscienza, colla tolleranza che tutti raccomandano e invocano, come la più doverosa e la più sicura guarentigia di pace, lo Stato non può fare, né direttamente, né indirettamente, una professione di fede, che, manchevole per alcuni, sarebbe soverchia per altri. Tenuto a eguali riguardi verso di tutti, pure soddisfacendo anche colla scuola a un nobile bisogno sentito dai più, non può però prescrivere a sé stesso un'azione tanto precisa e determinata, da correr pericolo di offendere l'opinione così dei favorevoli, come dei contrari. Domandando che nessuno pretenda di imporsi, né in un modo, né in un altro all'opinione dei propri simili, ha il dovere di cominciare dal non imporsi esso per il primo. Così pensa la nazione a tutti maestra di ordinata libertà, l'Inghilterra, che, anche professando per la religione il rispetto più sincero, e riconoscendone la potenza moderatrice, tanto da mantenerne l'insegnamento nelle sue leggi sull'istruzione popolare, tuttavia nei programmi non ne parla, appunto per non entrare in determinazioni non accettabili dalle varie credenze. Tanto alla Commissione, quanto alla Giunta del Consiglio superiore, è parso consentaneo e a giustizia e a saggezza di seguire quest'esempio, ed io ho accettato e fatto mio il voto così dell'una, come dell'altra.

L'on. Boselli è vivente ancora; potrebbe anche ritornare Ministro alla Minerva, dove, col mutarsi delle persone, purtroppo si è mutato anche il criterio direttivo in ordine alla istruzione religiosa, senza che sieno state abrogate o cambiate le leggi, che vi hanno attinenza.

Il Ministro Baccelli non cambia, migliora.

Con Decreto reale 9 ottobre 1895 è stato approvato un nuovo *regolamento generale per l'istruzione elementare*, per effetto del quale non si ebbe alcuna novità in ciò che riguarda l'istruzione religiosa nelle scuole elementari pubbliche.

È mantenuta, con l'art. 1, la divisione dei gradi e delle classi.

Art. I. — L'istruzione elementare è di due gradi: inferiore e superiore.

Il corso inferiore comprende tre classi, il superiore due; ciascuna classe ha la durata di un anno.

E con l'art. 3 viene regolata l'istruzione religiosa.

Art. 3. — I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedono, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali sieno riputati idonei a quest'ufficio o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Tale disposizione ha migliorato quella del precedente regolamento, in quanto riconosce la necessità che chi impartisce l'insegnamento religioso sia ritenuto *idoneo*.

La relazione fatta dal ministro Baccelli a Sua Maestà il Re chiarisce tale pensiero, e dà ragione delle nuove disposizioni.

Ecco il brano della relazione:

Per ciò che riguarda l'insegnamento della religione, il Regolamento non si allontana dai principii liberali, che sono vanto della nostra legislazione, e della giurisprudenza ormai costantemente seguita da 17 anni, da quando cioè il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare che per l'art. 315 della legge Casati, inteso ed applicato in relazione con le leggi posteriori e con i progrediti costumi, l'insegnamento dovesse rimanere obbligatorio pei comuni, subordinatamente alla domanda dei padri di famiglia, ma facoltativo per gli scolari.

Vero è che, da qualche tempo, sono sorte qua e là vive discussioni per le resistenze opposte da alcuni Municipi alle legittime richieste dei padri di

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

famiglia e per la consuetudine invalsa in molti luoghi di affidare l'insegnamento religioso agli stessi maestri che insegnano le altre materie, senza prima accertare se essi abbiano la necessaria preparazione e se, per le loro opinioni, siano in grado e siano creduti capaci d'imparirlo con sincero convincimento.

Di questa condizione di cose anche il Consiglio di Stato s'è preoccupato ed ha chiesto se non fosse preferibile ritornare all'interpretazione letterale e restrittiva della legge Casati, evitando così che, per questa ragione di malcontento, si accresca il favore di cui godono parecchi istituti di associazioni o di privati, a danno delle scuole di carattere pubblico. Ma come dichiarai recentemente ai due rami del parlamento, io non credo che gli inconvenienti lamentati siano tali da consigliarci a mutare la via finora seguita e riconosciuta buona, anche per la fede che ho che siffatti inconvenienti possano essere facilmente rimossi con la persuasione, con l'assidua vigilanza, e con opportuni provvedimenti. A vincere la resistenza dei Municipi basta infatti che le leggi siano rigorosamente osservate, ed a questo compito non mancheranno il Ministero e le Autorità che lo rappresentano nelle provincie; ad assicurare l'efficacia e la sincerità dell'insegnamento religioso, parmi sufficiente la facoltà data ai comuni di affidarlo a persone estranee alla scuola, ma riconosciute idonee dal Consiglio scolastico a professarlo degnamente e con soddisfazione delle famiglie e di tutti coloro, i quali seguono l'opinione, degna di rispetto, che nessuna morale sia possibile, quando non tragga la sua forza da un ordine di credenze soprasensibili.

Anche l'on. Baccelli è vivente e potrebbe ritornare alla Minerva.

Egli, che voleva rispettata la legge, che ribadiva l'obbligo ai Comuni di impartire l'insegnamento religioso, che prometteva, per ciò, assidua vigilanza; che voleva assicurata *l'efficacia e la serietà* dell'insegnamento religioso, coll'affidarlo a persone *idonee*; che non vedeva possibile nessuna morale, se non poggiata sulla religione, — l'on. Baccelli assiste dalla sua Roma allo strazio delle leggi, dei regolamenti, della libertà, della disciplina e ... del senso comune.

X.

Da Baccelli a Rava. – Intermezzo.

Il 26 novembre 1912 il Consiglio Comunale di Milano deliberò di ritenere che *non spettasse al Comune alcun obbligo legale di far impartire l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.*

Tale deliberazione fu dichiarata nulla e priva di ogni effetto legale, con Decreto del Prefetto di Milano 10 dicembre 1902, n. 36477.

Contro tale Decreto deliberò di ricorrere il Consiglio Comunale di Milano, nella tornata del 17 dicembre 1902. Il ricorso, redatto dall'on. Luigi Maino, venne firmato e presentato al Consiglio di Stato dal Sindaco di Milano.

Il Consiglio di Stato, Sezione interni, rispondeva con un lungo parere (8 maggio 1903) col quale esprimeva il voto « *che l'insegnamento religioso, anziché dall'Autorità laicale, incompetente ad impartirlo, venga, nello stesso interesse della religione, dato dall'Autorità ecclesiastica, che ne è naturale maestra e che lo ha per fine principale della sua missione spirituale.* »

E aggiungeva:

« *Insegni per tanto nella scuola il maestro comunale agli alunni i doveri del vivere civile; spieghi ad essi nel tempio il Sacerdote i precetti del Vangelo; e ne risentirà benefici effetti l'educazione morale dei fanciulli e ne sarà notevolmente rafforzato il sentimento religioso.*

« *E facendo voti che una tale riforma sia dal potere esecutivo al più presto attuata;*

« *La Sezione opinava che il ricorso del Comune di Milano non potesse essere accolto.* »

In omaggio alla legge vigente, il Consiglio di Stato opinava di *respingere il ricorso* del Comune di Milano, allora governato da elementi contrari alla scuola cristiana; ma, in aperta opposizione ad un canone indiscusso di diritto, faceva

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

voti che il *potere esecutivo* procedesse ad una riforma, che spetta solo al *potere legislativo*.

Più tardi, nella primavera del 1907, si ebbe la famosa interpellanza alla Camera dell'onorevole Leonida Bissolati, che si risolveva nella seguente mozione:

La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso.

Vennero le vacanze estive e autunnali del Parlamento e la mozione Bissolati parve dimenticata.

Durante l'autunno del 1907, il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Rava, presentò al Consiglio di Stato un nuovo *Regolamento generale per l'istruzione elementare*. Tutti i giornali furono allora autorizzati a dichiarare che il nuovo Regolamento non conteneva alcuna disposizione relativa all'insegnamento religioso.

Si ritenne da molti che il silenzio equivallesse alla abolizione.

Non così opinò il Consiglio di Stato a *Sezioni riunite*, adunatosi, con straordinaria solennità il 12 Dicembre 1907. I consiglieri presenti erano 32. Con 24 voti favorevoli e 8 contrari, fu adottato il seguente parere:

Il Consiglio ritiene che, pel diritto positivo vigente, l'insegnamento religioso per parte dei comuni sia obbligatorio, quando vi sia chi lo richieda ; che perciò sarebbe opportuno mantenere nel nuovo regolamento la disposizione dell'art. 3 del Regolamento 1895, richiamando in calce le relative disposizioni della legge, tanto più che la soppressione di esso non dispenserebbe i comuni dall'obbligo loro imposto dalla legge, obbligo alla cui osservanza i comuni potrebbero venire costretti.

XI.

Il Regolamento Rava.

Dopo ciò, i nemici del Catechismo, anziché acquietarsi, diventarono furibondi. L'on. Bissolati chiese che la discussione della sua mozione fosse affrettata ; egli si dette l'assicurazione che, passate le vacanze natalizie, la mozione sarebbe stata messa all'ordine del giorno.

Del breve indugio approfittò il Ministero, per preparare e approvare un articolo, da inserirsi nel nuovo regolamento generale, *che potesse accontentare tutti*. Tale regolamento fu approvato con decreto reale del 6 febbraio 1908.

L'istruzione religiosa vi è disciplinata dall'art. 3, il quale dispone:

Art. 3. — I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano, nei giorni o nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti dello classi, i quali sieno reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altro persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, questo potrà essere dato a cura dei padri di famiglia, che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico. In questo caso, saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni o nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.

XII.

La mozione Bissolati.

Sulla mozione Bissolati, la discussione alla Camera fu iniziata il 18 febbraio 1908 e finì il 27 dello stesso mese.

Alla discussione parteciparono Deputati di tutte le frazioni e due Ministri, gli on. Giolitti e Rava. Il dibattito non

fu limitato alla mozione soltanto, ma assunse più ampie proporzioni: la famiglia, la Chiesa, il catechismo, i diritti e i doveri della Stato, dei Comuni, delle coscienze, la libertà d'insegnamento.

Il Ministero, per bocca dell'on. Giolitti, dichiarò che si sarebbe fatto un esperimento dell'art. proposto, e che avrebbe potuto in seguito essere modificato. Intanto, il Ministero lo manteneva quale era stato approvato il 6 febbraio. Alla mozione Bissolati, l'on. Moschini aveva proposto la seguente premessa, non accettata dal Governo:

La Camera, ritenuta l'incompetenza dello Stato a disciplinare ogni insegnamento dogmatico, che non può trovare sede nelle pubbliche scuole primarie.

Messa ai voti la premessa Moschini, per appello nominale, si ebbe il seguente risultato:

Votanti 410.

Hanno risposto *sì* 100.

Hanno risposto *no* 388.

Si sono astenuti 1.

Messa ai voti la mozione Bissolati, si ebbe il seguente risultato:

Votanti 407.

Hanno risposto *sì* 60.

Hanno risposto *no* 347.

Si passò, finalmente, alla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice, accettato dal Governo, dopo che l'on. Giolitti ebbe a dichiarare « *che il Regolamento entrerà in vigore e se ne vedrà l'esperienza ; se produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà; se andrà bene, allora saremo tutti soddisfatti.* »

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

Votanti 409.

Hanno risposto *sì* 279.

Hanno risposto *no* 129.

Si sono astenuti 1.

XIII.

Gli inconvenienti.

Se il regolamento Rava produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà. Tale l'affermazione dell' on. Giolitti il 27 febbraio 1908 alla Camera dei Deputati.

Molti, gravi, gravissimi inconvenienti sono avvenuti; essi sono stati denunziati; hanno formato oggetto di ricorsi, di petizioni, in forma regolare e legale; ma il Governo, dopo quattro anni, non è ancora intervenuto. Ed è il Governo, presieduto dallo stesso on. Giolitti.

Anzi il Governo, o meglio, il Ministero della Pubblica Istruzione, ha cercato di *creare esso gli inconvenienti, di moltiplicarli, di aggravarli*, e di rendere difficile il provvedimento promesso, quattro anni or sono, dall'onorevole Giolitti.

Gli inconvenienti, facilmente prevedibili, avvennero in molti Comuni grandi e piccoli e provocarono atteggiamenti differenti nei rispettivi Consigli scolastici.

Essi si riferiscono principalmente:

a) All'orario per l'istruzione religiosa.

b) All'obbligo di pagare i maestri di religione.

c) Alla istruzione religiosa nelle classi quinta e sesta.

d) Alla distribuzione dei moduli per chiedere l'istruzione religiosa.

e) All'uso delle aule scolastiche, per l'istruzione religiosa, dove i Consigli comunali deliberano di non ordinare che essa venga impartita.

XIV.

L'Orario per l'istruzione religiosa.

L'orario delle lezioni nelle scuole elementari dei due gradi è stato ed è di venti ore settimanali, distribuite in cinque giorni per settimana. Si ebbero perciò quattro ore di scuola ogni di e per ogni classe, eccezione fatta per le classi sdoppiate.

Per disposizione dell'articolo 97 del regolamento vigente, 6 febbraio 1908, e della Tabella annessa (allegato C), l'orario giornaliero è, anche presentemente, di *quattro ore* giornalieri di lezione.

Chi ebbe ed ha il diritto di regolare l'insegnamento religioso nelle scuole elementari? Fu sempre ed è, pur ora, il Consiglio scolastico provinciale. I tre regolamenti del 16 febbraio 1888, del 9 ottobre 1895 e del 6 febbraio 1908 stabilirono, *concordemente*, che l'istruzione religiosa venisse impartita *nelle ore e nei giorni fissati dal Consiglio provinciale scolastico*.

Alle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico son posti dei limiti? Certamente. Esso, naturalmente, non può deliberare né un giorno di scuola in più o in meno, di quelli giornalieri, fissati dal regolamento stesso, né un'ora di scuola in più o in meno.

E, per verità, i Consigli scolastici provinciali determinarono, in generale, che l'istruzione religiosa fosse data l'ultima ora del mercoledì o l'ultima ora del sabato, oppure in tutte e due quelle ore.

E ciò, anche dopo l'applicazione del vigente regolamento 6 febbraio 1908.

Però le controversie incominciarono presto; il caso di Venezia fu il primo della serie.

Il Consiglio comunale di Venezia aveva deliberato di continuare a far impartire l'istruzione religiosa nell'ultima ora di scuola di ogni sabato. E il Consiglio scolastico provinciale aveva approvata la deliberazione. Ma contro di essa fu presentato ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, con decreto 8 marzo 1910, decise:

È annullata d'ufficio la deliberazione 13 febbraio 1909 del Consiglio P. S. di Venezia, dichiarandosi che l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale delle lezioni.

Quale fatto nuovo, quale legge nuova, quale regolamento nuovo poté autorizzare il Ministro a escludere dall'orario normale l'istruzione religiosa? Nessun fatto, nessuna legge, nessun regolamento. Il Ministro si appoggiò al parere di una *commissione consultiva*, costituita da persone scelte dal Ministro stesso.

Provvedimento illegale, arbitrario, contro del quale, il Comune di Venezia interpose ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, pur troppo, con decisione del 14 luglio 1911, confermò il decreto ministeriale e la massima che *l'istruzione religiosa debba essere impartita in ore estranee all'orario normale*.

Anche per Milano si ebbe un decreto ministeriale identico circa l'orario dell'istruzione religiosa; esso porta la data del 9 luglio 1910. Contro quel decreto il Comune di Milano non produsse alcun ricorso.

Ricorse, invece, di nuovo, il Comune di Venezia contro la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, e ricorse alla Corte di Cassazione in Roma a Sezioni riunite; ma questa finora (giugno 1912) non si è pronunciata.

Pel medesimo motivo, e per altri, presentò ricorso al Ministero anche il Comune di Bergamo, in data 6 febbraio 1911. Ma il Ministero, finora, non rispose. Però, malgrado alcuni contrasti, nella provincia di Bergamo, in quasi tutti i

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

Comuni, l'istruzione religiosa viene anche oggi impartita nell'orario normale.

XV.

La retribuzione aggiuntiva.

Il decreto 9 luglio 1910 del ministro Credaro sul caso di Milano, dopo di avere ripetuto, come in quello per Venezia, che « l'insegnamento religioso deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione », aggiunge: *con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato.*

Chi deve sopportare l'onere della retribuzione aggiuntiva? Il Ministro tace.

Non i padri di famiglia; perché l'art. 3 del regolamento 6 febbraio 1908 proscrive che i *Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano.*

Dunque, dovranno sopportare la spesa i Comuni.

Ma i Comuni rispondono o potrebbero rispondere che, per oltre cinquant'anni, l'istruzione religiosa è stata impartita nelle scuole comunali, senza maggiore aggravio dei bilanci. Quale legge nuova li obbliga alla nuova spesa?

Nessuna legge nuova; nessun regolamento nuovo; è una disposizione del Ministro Credaro; disposizione che non è neanche appoggiata a nessun parere del Consiglio di Stato.

Ora è bene chiarire che la spesa per l'istruzione religiosa, fuori dell'orario normale, non è e non può essere una spesa *obbligatoria* pei Comuni. Essi, per ciò, possono rifiutarsi di pagare gli insegnanti di religione, fuori orario.

Non può essere, né diventare spesa facoltativa, perché essa tale non può essere dichiarata, per disposizione di un Ministro. Perciò, o per resistere a indebite ingerenze di Ministri e di Governo, o per ristrettezze di bilancio, i Comuni potrebbero esimersi dal pagamento dei catechisti. — E allora?

Come *provvederanno i Comuni* all'istruzione religiosa, in forza dell'art. 3 del regolamento?

È bensì vero che alcuni Comuni, anche fra i principali, hanno deliberato, pel corrente anno scolastico, sia pure in via di esperimento, di caricare il proprio bilancio di molte migliaia di lire, per far impartire l'istruzione religiosa *fuori dell'orario normale*, dando agli insegnanti la *retribuzione aggiuntiva*, inventata dal ministro Credaro. Venezia, Milano, Torino sono fra questi.

Ma la *retribuzione aggiuntiva* ha generato un nuovo *inconveniente*, la colpa del quale risale tutta a carico del ministro Credaro.

L'art. 3 del citato regolamento Rava dice che i Comuni provvederanno all'insegnamento religioso « *per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei e lo accettino* ».

Prima che fosse noto il famoso Decreto Credaro 9 luglio 1910, per Milano, decreto che, per la prima volta, accennò alla *retribuzione aggiuntiva*, gli insegnanti, che non rifiutavano di impartire l'insegnamento religioso, non pretendevano compenso separato, né potevano pretenderlo.

Dopo quel decreto, attratti dalla *retribuzione aggiuntiva*, furono ritenuti *idonei* parecchi di quelli che volontariamente avevano dichiarato *di non essere idonei e non avevano accettato di insegnare la religione*.

La *retribuzione aggiuntiva*, nella misura di due lire per lezione, ha potuto far diventare di punto in bianco, maestri di religione cristiana cattolica parecchi, i quali, prima che conoscessero il decreto Credaro, erano avversari dell'istruzione religiosa, scettici, indifferenti.

L'on. Giolitti veda se anche questo gravissimo *inconveniente* non sia da aggiungersi agli altri più sopra accennati.

XVI.

La religione nella classi quinta e sesta.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, onorevole Credaro, nel suo decreto 9 luglio 1910 sul caso di Milano, dichiarava che non solo *l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee ad orario normale, ma che non possa la istruzione religiosa essere impartita in corsi di quinta e sesta classe.*

È necessario ricordare:

1. — Che, dal 1859 al 1888, la scuola elementare di grado inferiore era di *due classi, la prima e la seconda*; quella di grado superiore pure di *due classi, la terza e la quarta*; e che in tali scuole, *di due gradi, s'insegnava la religione, per disposizione degli art. 315 della legge 13 novembre 1859 e 36 e 37 del regolamento 15 settembre 1860.*

2. — Che dal 1885 al 1904 la scuola elementare di grado inferiore fu di *tre classi, la prima, la seconda e la terza*; quella di grado superiore di *due classi, la quarta e la quinta.*

3. — Che, per disposizione dei regolamenti 16 febbraio 1888 e 9 ottobre 1895 l'istruzione religiosa fu sempre e dovunque impartita in tutte le *cinque classi elementari*, senza che avvenissero inconvenienti; e che dal 1904 al 1910, cioè, prima del decreto Credaro per Milano, l'istruzione religiosa fu impartita anche nella *sesta classe*, istituita con la legge 8 luglio 1904.

Anche presentemente, come in passato, la scuola *elementare* o *primaria*, è divisa in due *gradi* o *corsi*: il *corso elementare inferiore obbligatorio*, che è di *tre* o di *quattro* classi, secondo la classificazione dei comuni; e il *corso superiore*, facoltativo per la maggior parte dei comuni (articoli 1 e 26 del regolamento 6 febbraio 1903) e che oggi è chiamato anche *corso popolare*.

E' dimostrato, dunque, che l'istruzione religiosa si deve impartire nel corso elementare inferiore e in quello superiore; ora, siccome, in forza dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, *il corso completo delle scuole primarie si chiude colla licenza, al termine del sesto anno di studio*, si deve conservare l'istruzione religiosa fino all'ultimo anno del *secondo grado o corso*, se si vogliono rispettati la lettera e lo spirito dell'articolo 315 della legge organica.

XVII.

I moduli per l'Istruzione religiosa.

Il più volte citato decreto Credaro sul caso di Milano, dichiarava, per ultimo, che *non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta dell'insegnamento religioso*.

Lasciando in disparte l'art. 374 della legge 13 novembre 1859, per effetto del quale nessuno è obbligato a domandare l'insegnamento religioso, perché esso deve essere dato *per legge*, basterà esaminare l'art. 3 del regolamento 6 febbraio 1908, attualmente in vigore. Esso incomincia così:

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano.

Dunque, basta chiedere. Come si chiede? Si chiede verbalmente, si chiede per iscritto, si chiede firmando un modulo stampato? Il regolamento tace. Dunque, si è liberi di scegliere la forma della domanda.

Che un modulo stampato sia distribuito dal Comune, da una Associazione, da un privato qualsiasi, che importa? Chi ha diritto di indagare, di riscontrare, di muovere osservazioni? Basta che l'espressione della volontà di chi chiede sia genuina e libera.

Nessun Ministro, nessuna legge ha limitato mai l'uso delle stampiglie che un Municipio crede di poter adoperare, per semplificare e per ordinare i suoi servizi.

La proibizione di distribuire moduli per chiedere l'istruzione religiosa è illegale, assurda, ridicola.

XVIII.

L'uso delle aule scolastiche.

La seconda parte dell' art. 3 del regolamento 5 febbraio 1908 contempla il caso di quei Comuni, dove *la maggioranza dei Consiglieri assegnati non creda di ordinare l'insegnamento religioso.*

In tal caso, il regolamento dispone:

a) che l'insegnamento religioso potrà essere dato a cura dei padri di famiglia, che lo hanno chiesto;

b) che deve essere dato da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico.

c) che siano messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.

Tali disposizioni complicate sembrano dettate apposta per raggiungere uno scopo solo: *rendere impossibile l'istruzione religiosa.*

Si rifletta: in ottobre, all'atto dell'iscrizione degli alunni alle scuole, i padri di famiglia chiedono l'istruzione; aperte le scuole, quando piacerà alla Giunta, si adunerà il Consiglio comunale; questo decide di non far impartire l'istruzione religiosa; i padri di famiglia debbono chiedere le aule; la Giunta, già mal disposta, indugia a rispondere, se non risponde, come quella di Roma, negando le aule ai cattolici, col pretesto che anche genitori protestanti ed ebrei le hanno chieste, e poi, i padri di famiglia, nella più felice delle ipotesi, debbono cercare i maestri di religione; ma han legate le mani,

L'istruzione religiosa nelle scuole elementari

dovento sceglierli fra i patentati, i quali alla scuola normale non hanno ricevuta nessuna istruzione religiosa. Se li trovano, li debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale, che deve decidere se li approva o no. Dato che li approvi, i padri di famiglia debbono pagare del proprio tali maestri.

Intanto, l'anno scolastico è finito. Lo scopo dei nemici del Catechismo è raggiunto.

Altre imposizioni arbitrarie e Giunte e Sindaci e Consigli scolastici avversi all'istruzione religiosa hanno escogitato. Eccone alcune.

La domanda del padre è valida, quella della madre no.

La domanda verbale è nulla; occorre la domanda scritta.

Non è valida la domanda, se stampata, con firma manoscritta.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 0.62.

Non si accettano domande sottoscritte da parecchi padri di famiglia.

La domanda non è valida, se è presentata all'insegnante: devesi presentarla al Direttore della scuola.

Non vale la domanda, se non è presentata direttamente al Municipio.

La domanda deve essere presentata ogni anno, anche se non si tratta di nuove iscrizioni.

Si tirino le somme: Leggi violate ; rego-lamenti strapazzati; arbitri, vessazioni su tutta la linea; i padri di famiglia, stanchi, nauseati, non domandano più l'istruzione religiosa.

Lo scopo è raggiunto: anche la scuola elementare è stata cristianizzata.

XIX.

Conclusione.

Nei cinquantadue anni trascorsi, dal 1859 al 1912, quale mutamento si è verificato nelle scuole elementari pubbliche, in ciò che concerne l'istruzione religiosa!

La legge 13 novembre 1859 ordinava l'istruzione religiosa nelle scuole del grado inferiore e in quelle del grado superiore; ordinava l'esame pubblico di religione, dato dal Parroco; consentiva che non frequentassero le lezioni di religione soltanto quei fanciulli, i cui genitori dichiarassero di provvedervi essi direttamente.

Nel 1912, *senza che le disposizioni di quella legge sieno state abrogate o modificate da leggi posteriori*, a qual punto si è arrivati?

1. Si vieta l'istruzione religiosa nelle scuole elementari di grado superiore (5.a e 6.a).

2. Nelle scuole di grado inferiore, l'istruzione religiosa si dà, se la maggioranza dei consiglieri comunali delibera di farla impartire; altrimenti, non si dà.

3. Dove si delibera di farla impartire, si sottopongono ogni anno i genitori a disturbi, a noie e a spese, per stancarli, per indispettirli.

4. Se, vinte tutte le difficoltà, si ottiene che l'insegnamento religioso venga impartito, lo si fa impartire fuori dell'orario, come fosse un oggetto di nessuna importanza; lo si lascia impartire da persone punto o poco idonee.

5. E tale istruzione, data in tal modo, costituisce un carico in più sul bilancio comunale; e tutto ciò, non per disposizioni di leggi o di regolamenti approvati con decreti reali; ma solo per decisioni ministeriali, sentito o no il parere

di Commissioni speciali o del Consiglio di Stato che sono organismi consultivi.

Ai Comuni che ricorrono si dà torto o non si risponde.

Agli avversari dell'istruzione religiosa che ricorrono, si dà sempre ragione.

Un libero cittadino, chiede con regolare petizione, che il Parlamento faccia rispettare dal *potere esecutivo* le leggi che il *potere legislativo* ha approvate? Si indugia a rispondere.

Perché? Perché gli avversari del Catechismo nelle pubbliche scuole sperano che il popolo italiano si adatti a farne senza; che i pochi difensori del Catechismo si stanchino e abbandonino il campo della lotta; che il clero, per non aver noie, si ritiri in chiesa e in sacrista, in attesa di tempi migliori.

Una sola speranza non è spenta: che i cattolici d'azione comprendano l'urgenza:

a) di unirsi tutti, sul terreno della difesa dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, e incoraggino e aiutino i genitori a volerla, come e dove la legge dispone;

b) a unirsi tutti, sul terreno della conquista della libertà l'insegnamento, per la quale il diritto naturale di educare e di istruire i figliuoli non debba più essere disconosciuto o reso irrisorio da vincoli statali, che ogni anima libera deve altamente riprovare.

INDICE

I.	Disposizioni della legge	Pag.	3
II.	Disposizioni del regolamento	»	5
III.	Si scivola fuori della legge	»	6
IV.	Il caso di Genova	»	7
V.	Logica a rovescio	»	8
VI.	Un passo indietro, migliorando	»	9
VII.	L'istruzione religiosa anche nella quinta classe	»	11
VIII.	Una lezione del Ministro Boselli	»	12
IX.	Il Ministro Baccelli non cambia, migliora	»	14
X.	Da Baccelli a Rava. Intermezzo	»	15
XI.	Il Regolamento Rava	»	19
XII.	La mozione Bissolati	»	20
XIII.	Gli inconvenienti	»	21
XIV.	L'orario per l'istruzione religiosa	»	22
XV.	La retribuzione aggiuntiva	»	24
XVI.	La religione nelle classi quinta e sesta	»	27
XVII.	I moduli per l'istruzione religiosa	»	28
XVIII.	L'uso delle aule scolastiche	»	29
XIX.	Conclusione	»	31